Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Politik

Direttiva

concernente la disciplina dei controlli e delle ispezioni periodiche di battelli per passeggeri,

ai sensi dell'articolo 50 dell'Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB, RS 747.201.7)

(Direttiva "Ispezioni periodiche")

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

1° giugno 2011

Indice

Premessa ... 3
1 Scopo della direttiva ... 3
2 Campo d'applicazione ... 3
3 Basi giuridiche ... 3
4 Definizioni ... 4
5 L'ispezione periodica ... 4
5.1 Svolgimento delle ispezioni periodiche ... 4
5.2 Abilitazione ad effettuare ispezioni periodiche ... 4
6 Il rapporto di ispezione ... 4
6.1 Firma del rapporto di ispezione ... 4
6.2 Consultabilità del rapporto di ispezione ... 4
7 Notifica all'Ufficio federale dei trasporti ... 5
8 Verifiche ... 5
8.1 Verifiche effettuate dall'Ufficio federale dei trasporti ... 5
8.2 Verifiche effettuate dall'impresa di navigazione ... 5
9 Riservatezza ... 5
10 Entrata in vigore ... 5

Allegati

1) Termini per le ispezioni periodiche
2) Svolgimento delle ispezioni periodiche
3) Abilitazione alle ispezioni periodiche
4) Rapporto di ispezione

Premessa

Ai sensi dell'articolo 49 dell'OCB[1] le imprese di navigazione devono provvedere alla manutenzione e al rinnovamento dei loro battelli e installazioni in modo che in ogni momento la sicurezza d'esercizio sia garantita. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) controlla, in linea di principio mediante audit, se e come le imprese adempiono a questi compiti. Nell'ambito dell'attuazione del principio di responsabilità propria delle imprese di navigazione, un elemento di centrale importanza è rappresentato dalle ispezioni periodiche. L'UFT ritiene importante che sia stabilita l'ampiezza minima di questi esami. Per verificare che lo svolgimento degli esami avvenga in modo corretto dal punto di vista tecnico, l'UFT si riserva di presenziare ai singoli esami.

1 Scopo della direttiva

Con la presente direttiva si intende unificare la portata e lo svolgimento delle ispezioni periodiche, precisando l'applicazione pratica dell'ordinanza e delle disposizioni d'esecuzione, a prescindere dal fatto se queste ispezioni sono effettuate da collaboratori dell'Ufficio federale dei trasporti o da altri ispettori (ad es. da personale del cantiere navale dell'impresa di navigazione o da esperti esterni).

Pur non avendo il carattere di una legge o di un'ordinanza, la direttiva è più vincolante di una raccomandazione. Sono ammesse deroghe, sempre che l'obiettivo perseguito a livello di legge, ordinanza o direttiva venga raggiunto in altro modo. Qualora segua le disposizioni della direttiva, l'impresa di navigazione può essere certa che l'Ufficio federale dei trasporti approverà dal lato metodico l'entità e il tipo delle ispezioni periodiche; In caso contrario l'impresa ferroviaria deve assumersi il rischio di non poter dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge.

2 Campo d'applicazione

La presente direttiva disciplina la portata e lo svolgimento delle ispezioni periodiche di battelli per passeggeri delle imprese di navigazione titolari di concessione federale.

3 Basi giuridiche

Ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 dell'OCB, le imprese pubbliche di navigazione provvedono affinché i controlli e le ispezioni prescritte siano eseguiti per tempo e conformemente alle norme tecniche.

Per ogni battello di un'impresa pubblica di navigazione deve essere tenuto un libro di bordo in cui sono registrati i risultati dei controlli e delle ispezioni prescritte nonché i lavori di manutenzione e le rinnovazioni effettuate (articolo 50 capoverso 2 OCB).

Secondo il numero 1 delle disposizioni esecutive all'OCB (AB-OCB) ad articolo 50 OCB, l'impresa è responsabile dello stato dei propri battelli (battelli passeggeri, battelli di servizio e di lavoro) e dell'armamento in modo da garantire un livello sufficiente di sicurezza. Provvede di sua propria responsabilità a ispezioni periodiche e ai necessari lavori di riparazione.

L'obbligo di procedere a ispezioni periodiche inizia con la messa in servizio o la rimessa in servizio di un battello.

---

[1] Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB; RS 747.201.7)

Le ispezioni periodiche dello scafo sono effettuate dall'impresa, da un esperto incaricato dall'impresa o da una società di classificazione riconosciuta. L'impresa informa l'Ufficio federale sulla data dell'ispezione periodica con circa 14 giorni di anticipo. L'Ufficio federale è abilitato ad assistere all'ispezione. L'impresa invia di propria iniziativa una copia del rapporto d'ispezione all'Ufficio federale.

4 Definizioni

Nella presente direttiva:

- il termine Ufficio federale indica l'Ufficio federale dei trasporti,
- l'espressione esperto esterno indica un ispettore che non è dipendente né dell'Ufficio federale né dell'impresa di navigazione il cui battello è sottoposto ad ispezione periodica.

5 L'ispezione periodica

Per ispezioni periodiche si intendono tutti i controlli e ispezioni straordinarie che devono essere eseguiti ad intervalli ben determinati al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio di un battello per passeggeri. L'allegato 1 della presente direttiva riassume gli intervalli da osservare per le diverse ispezioni periodiche.

Il modulo per la stesura del rapporto d'ispezione indica quali sono i settori, elementi di costruzione, oggetti d'equipaggiamento, o impianti di un battello che devono essere sottoposti ad ispezione periodica.

5.1 Svolgimento delle ispezioni periodiche

Lo svolgimento delle ispezioni periodiche o delle verifiche non può essere stabilito in modo generale. Come presupposto di base, l'ispettore deve avere esperienza nell'ispezione di battelli e poterla mettere in pratica. L'allegato 2 fornisce a questo proposito un riepilogo, con i criteri da seguire, delle parti da ispezionare e degli attrezzi necessari a tale scopo.

5.2 Abilitazione ad effettuare ispezioni periodiche

Per diversi settori e impianti dei battelli l'abilitazione degli ispettori è già disciplinata da ordinanze e direttive ufficiali. L'allegato 3 fornisce un riepilogo di tutte le persone abilitate ad effettuare ispezioni periodiche sui battelli, con specificazione dei relativi settori di competenza.

6 Il rapporto di ispezione

Il rapporto di ispezione deve contenere indicazioni relative a tutti i settori, elementi di costruzione, oggetti d'equipaggiamento o impianti del battello che devono essere sottoposti ad ispezione periodica. L'allegato 4 fornisce un modello del rapporto di ispezione riguardo a forma ed ampiezza.

6.1 Firma del rapporto di ispezione

Il rapporto di ispezione può essere firmato soltanto dal responsabile tecnico (di regola, il capo cantiere) dell'impresa di navigazione o dall'esperto esterno.

6.2 Consultabilità del rapporto di ispezione

Il rapporto di ispezione deve essere compilato al meno una volta l'anno per ogni battello, deve essere tenuto a disposizione dall'impresa di navigazione in un luogo adatto (ad es. nel libro di bordo) e presentato su richiesta all'Ufficio federale, ad es. nel corso di audit. L'UFT raccomanda di conservare i rapporti d'ispezione almeno per la durata di dieci anni.

7 Notifica all'Ufficio federale dei trasporti

I risultati delle ispezioni periodiche contrassegnate da una „x all'UFT" sul rapporto d'ispezione devono essere trasmesse di propria iniziativa all'Ufficio federale. Qualora i risultati delle altre ispezioni periodiche diano adito a dubbi sulla sicurezza dell'esercizio del battello o rivelino la necessità di lavori di riparazione eccezionali, l'Ufficio federale ne deve essere informato immediatamente.

8 Verifiche

8.1 Verifiche effettuate dall'Ufficio federale dei trasporti

In caso di dubbi motivati, l'Ufficio federale può effettuare oppure ordinare delle verifiche supplementari.

8.2 Verifiche effettuate dall'impresa di navigazione

Qualora sia incaricata dall'Ufficio federale di svolgere una verifica supplementare o di provvedere al suo svolgimento, l'impresa di navigazione deve informare l'Ufficio federale sul risultato di tale verifica.

9 Riservatezza

I collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano delle ispezioni periodiche sono tenuti al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio ai sensi della legge sul personale federale per quanto riguarda i rapporti presentati dall'impresa di navigazione[1]. I rapporti non sono trasmessi a terzi dall'Ufficio federale senza previo accordo dell'impresa di navigazione.

10 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. Sostituisce la versione precedente del 1° maggio 2004, compresi gli allegati 1-4.

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

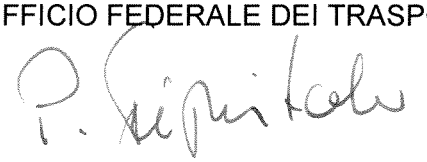

Dott. Peter Füglistaler, Direttore

[2] Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1)